



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
- VISTA** la L.R. 7 novembre 1980 n. 116
- VISTO** il D.l. 26 settembre 1997;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 6137 del 28/05/1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 20/08/1999;
- VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo n. 167 del suddetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA** la nota n. 920 del 15/03/2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
- VISTO** il Piano Paesaggistico dell'ambito 14 e 17 ricadente nella provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017;
- VISTO** il vincolo paesaggistico denominato "*Pantano Roveto e zona dei Pantani di Torre Vendicari*" D.A. n. 700 del 12/04/1978 pubblicato sulla GURS n. 29 del 08/07/1978;
- VISTA** la L.r. n. 9 del 08/05/2018, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 della GURS n. 21 dell'11/05/2018, che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTO** il D.D.G. n. 1860 del 19/04/2018 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo, alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- VISTO** il D.D.S. n. **3367** del **03/07/2018**, intestato alla sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, restituito dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana con rilievo n. **584** del **16/10/2018** in quanto, per mero errore, il codice fiscale del titolare della sanzione è stato erroneamente indicato;
- CONSIDERATO** che la Ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha realizzato nel Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza di Siracusa, le seguenti opere da considerarsi abusive ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.:
- > realizzazione di un immobile a due piani fuori terra;
- VISTA** la nota prot. n. 1913 del 05/03/2018 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha emesso un preavviso di accoglimento inerente l'accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente all'istanza di sanatoria per le opere abusive di che trattasi, subordinando il rilascio del parere definitivo al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 D.lgs. n. 157/2006;
- VISTA** la perizia di stima per l'indennità risarcitoria prot. 1921 del 05/03/2018 nella quale la Soprintendenza di Siracusa nel comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione, in quanto le opere abusivamente realizzate "*arrecano lieve danno all'ambiente*", ha:
- > determinato in € **4.468,75** il danno arrecato al paesaggio tutelato con la realizzazione delle sopraccitate opere abusive;
 - > quantificato in € **5.073,28** il profitto conseguito (importo stabilito in quanto abusi assimilabili alla tipologia **3** della tabella allegata al suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99);
- RITENUTO** ai sensi dell'art.167 del D.lgs n.42/2004 e dell'art. 4 del D.l.26.9.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nella ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno, sia pari a zero

